

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 43 del 27/03/2013 - rif.

Parere di Precontenzioso n. 43 del 27/03/2013 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.2, 40.3 Art. 357 D.P.R. n. 207 del 2010 - regime transitorio delle attestazioni SOA - nuova classifica III-bis.- E' inammissibile l'esclusione di un concorrente da una gara in vigore della disciplina transitoria del nuovo Regolamento sui contratti pubblici. Infatti, l'art. 357 (commi 12 e 16) del d. P. R. n. 207 del 2010 ha stabilito una disciplina transitoria, (prorogata fino al 5 dicembre 2012), secondo la quale le attestazioni SOA rilasciate in vigore del D.P.R. n. 34 del 2000 conservano validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; i relativi importi si intendono sostituiti dai valori di cui all'art. 61 dello stesso Regolamento n.207/2010; per tutto il periodo transitorio, le stazioni appaltanti predispongono i bandi di gara secondo le categorie di cui all'allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000. Tuttavia, nessuna disposizione regolamentare vieta espressamente l'utilizzo immediato delle attestazioni SOA rilasciate, come nella fattispecie, dopo il 9 giugno 2011. Con comunicato del 10 giugno 2011 l'Autorità ha chiarito che, durante il periodo transitorio, coesisteranno due tipologie di attestazioni SOA (quelle rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e quelle rilasciate ai sensi del d. P.R. n. 207/2010), entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare.